



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 27/11/2008

Indice

Art.1	Tipi di attività	Pag.2
Art.2	Luogo di svolgimento dell'attività	Pag.2
Art.3	Comunicazione di inizio attività	Pag.3
Art.4	Commissione Consultiva Comunale	Pag.3
Art.5	Qualificazione professionale	Pag.4
Art.6	Requisiti igienico-sanitari degli addetti	Pag.4
Art.7	Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse	Pag.4
Art.8	Servizi igienici	Pag.4
Art.9	Modalità per l'adeguamento dei locali	Pag.5
Art.10	Attività miste	Pag.5
Art.11	Trasferimento di sede	Pag.5
Art.12	Sospensione o revoca del diritto ad esercitare	Pag.6
Art.13	Subingresso o modifiche	Pag.6
Art.14	Giorni ed orari di esercizio dell'attività	Pag.7
Art.15	Esercizio dell'attività all'interno di circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, fitness e simili	Pag.7
Art.16	Obblighi nell'esercizio dell'attività	Pag.7
Art.17	Rifiuti	Pag.8
Art.18	Vigilanza ed ispezioni	Pag.8
Art.19	Sanzioni	Pag.8
Art.20	Sanzioni accessorie	Pag.8
Art.21	Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore	Pag.9
Art.22	Pubblicità del Regolamento	Pag.9

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- ❑ dalla legge 17 agosto 2005 n.174;
- ❑ dall'art. 10 del Decreto Legge n.7/2007 coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.40/2007;
- ❑ dalla DGR. n.6919 del 02/04/2008;
- ❑ dalla DGR n.7813 del 16/07/2008;
- ❑ dalle disposizioni regionali vigenti;
- ❑ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- ❑ dalle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000;
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui alla Legge n.161 del 14/02/1963, modificata dalla Legge n. 1142, ed integrata dalla Legge n.735 del 29/10/1984, restano vigenti nelle sole parti compatibili con la Legge 17/08/2005, n.174.

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

Nel presente Regolamento per ragioni di semplicità si utilizzerà la seguente terminologia:

- ❑ **Ufficio:** lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- ❑ **Responsabile del procedimento:** il responsabile dello S.U.A.P.
- ❑ **Attività:** l'attività di acconciatore
- ❑ **Locali:** gli spazi ove viene svolta l'attività di acconciatore comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ❑ **Posto di lavoro:** si intende una postazione con presenza di specchio
- ❑ **D.i.a.p.:** dichiarazione di inizio attività produttiva da presentarsi ai sensi delle leggi regionali n.1/2007 e 8/2007 e della DGR n.6919/2008.

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 – Comunicazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare apposita D.i.a.p. **La presentazione della D.i.a.p.. ha efficacia immediata per l'inizio dell'attività.**

La D.i.a.p. deve essere presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ❑ denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- ❑ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale degli addetti;
- ❑ dichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- ❑ dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- ❑ il numero degli addetti e dei posti lavoro.

Alla D.I.A.P.. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi, sottoscritta dal richiedente;
- ❑ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- ❑ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- ❑ in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- ❑ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- ❑ copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico nei casi di cui al comma 4 del precedente articolo 2;
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle istanze pervenute.

Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 5 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (1.) ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi richiede l'autorizzazione o di chi esercita, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq.5 per ogni ulteriore posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali utilizzati per l'attività di acconciatore devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni stabilite dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

La dotazione minima è di un servizio igienico per 6 posti lavoro (metri quadrati 40) e non più di tre addetti all'attività titolari e soci compresi.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Dovranno essere osservate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Comunale, sentita l'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali un specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di acconciatore che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima. In caso di esercizio straordinario festivo dell'attività di acconciatore, così come stabilito dal calendario annuale emesso con ordinanza sindacale, l'attività di vendita non sarà ammessa se non già prevista per il settore commerciale stesso.

Art. 11 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato a condizione che venga presentata al Comune la D.I.A.P. che dovrà contenere:

- ☐ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ☐ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ☐ dichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- ☐ dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- ☐ dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ☐ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- ☐ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;

- ❑ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Art. 12 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di acconciatore potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti.

Il diritto ad esercitare decade in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi dalla data efficacia della denuncia di inizio attività o in caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabile.

Art. 13 – Subingresso o modifiche

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita dichiarazione scritta che dovrà contenere:

- ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ❑ denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- ❑ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale degli addetti;
- ❑ dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ copia dell'atto di compravendita dell'attività o di affitto di ramo d'azienda
- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- ❑ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- ❑ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- ❑ in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Il subentrante potrà esercitare purché abbia presentato la comunicazione di subingresso e sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario comunicarlo all'Ufficio entro il termine massimo di giorni 30 ed acquisire preventivamente il parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 14 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

L'esercizio della attività di acconciatore dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco su indirizzi emanati dal Consiglio Comunale, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 15 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura , bellezza, fitness e simili

Per l'esercizio dell'attività in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 16 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia della d.i.a. e degli eventuali pareri dell'A.S.L. e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 17 – Rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia.

Art. 18 – Vigilanza ed ispezioni

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che l'attività venga rispettata tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 19 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Comandante della Polizia Locale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento illecito.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 17/08/05 n.174:

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore sprovvisto di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00;

Ai sensi dell'art.5 della Legge 17/08/05 n.174,

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore senza possedere i requisiti professionali di cui all'art.5 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00.

Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi del D.Lgs.267/00, così come modificato dall'art.16 della Legge 16/01/2003, n.3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00.

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000 (p.m.r. € 1.667) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 20 - Sanzioni accessorie

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio dispone la sospensione dell'attività da uno a quindici giorni in funzione della gravità e delle circostanze in cui sono state perpetrate le violazioni.

All'accertamento della mancanza dei requisiti o di inosservanza delle prescrizioni, il Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio, sospende l'attività e diffida l'interessato a regolarizzare la posizione entro 180 giorni. Decorso inutilmente tale termine, Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio dispone la revoca dell'attività.

Art. 21 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.

Il presente Regolamento, composto da 22 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Sono abrogati il precedente Regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2008
CON ATTO N. 69 -

IL SINDACO
F.TO AVV. SANDRO DAMIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE

LA DELIBERAZIONE N. 69 DEL 27 NOVEMBRE 2008 È STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO DAL 3 DICEMBRE 2008 PER 15 GG. CONSECUTIVI SENZA
OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 13 DICEMBRE 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE